

LE IDEE DEGLI ALTRI

VALERIA TORRE

**Recensione del libro *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Torino, Giappichelli, 2020
Di STEFANIA BUOSO**

Il c.d. diritto “prevenzionale” è un sistema di tutela preventiva che coinvolge diversi rami del diritto - diritto del lavoro, amministrativo, penale - ed ambisce a fornire una tutela integrata e coordinata di beni giuridici come salute e ambiente. Il libro di Stefania Buoso - ricercatrice di Diritto del lavoro presso l'Università di Ferrara - descrive la complessità di tale sistema multilivello, mostrando come la sicurezza del lavoro e dell'ambiente condividano i medesimi principi e le stesse strategie regolative, per cui si rende necessario creare una stretta connessione tra tutela dell'ambiente interno e di quello-esterno, secondo un approccio integrale di protezione della salute, individuale e collettiva.

La monografia offre interessanti spunti di riflessione, anche interdisciplinare, sulla necessità di coniugare le istanze di protezione della salute dei lavoratori e quelle della popolazione circostante, superando una ormai sterile contrapposizione tra tutela del lavoro (e dell'occupazione) e tutela dell'ambiente, secondo quanto è emerso in particolare nell'interpretazione “sistemica” offerta dalla giurisprudenza costituzionale e EDU. L'orizzonte verso cui tendere fa, infatti, riferimento ad una ampia sostenibilità socio-ambientale delle scelte imprenditoriali.

Se questo è il quadro assiologico in cui si orienta la ricerca, il suo oggetto è la strategia regolativa utilizzata nel decreto legislativo 81 del 2008, ovvero un modello di “prevenzione primaria” realizzata attraverso un articolato rapporto tra regolamentazione eteronoma e autonormazione. L'elemento di maggior rilievo della prevenzione, come evidenzia Stefania Buoso, è il fattore organizzativo, quale elemento fondamentale della “prevenzione sistemica” o “mediante una corretta organizzazione”. Solo attraverso una gestione dell'organizzazione è, infatti, possibile realizzare un modello di “prevenzione primaria”, in grado di eliminare i rischi alla fonte o ridurre il loro impatto sull'attività lavorativa. Questa è la principale prerogativa del datore di lavoro, il quale attraverso la valutazione dei rischi gestisce la propria attività produttiva ispirandosi ad una logica di tutela anticipata dei beni giuridici della salute, ma anche della dignità del lavoratore.

Come evidenziato nel primo capitolo del libro, la prevenzione è un concetto distinto dalla precauzione: la prevenzione infatti “risulta orientata alla eliminazione o riduzione dei rischi noti, dagli effetti «prevenibili in quanto prevedibili» mentre la seconda [la precauzione] avrebbe ad oggetto rischi ignoti”, che tuttavia allo stato delle conoscenze scientifiche non possono essere esclusi. Tale incertezza scientifica che caratterizza il principio di precauzione non preclude, tuttavia, la possibilità che esso giochi un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione primaria: il datore di lavoro deve adottare una procedura di valutazione e gestione del rischio, che, in base a tale principio, deve svolgersi attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti o interessati dal rischio. Questa valenza del principio di precauzione informa la strategia di gestione del rischio che deve essere scandita attraverso un modello di prevenzione partecipata, in cui risultano fondamentali canali comunicativi, informativi e attività di formazione del lavoratore.

La prevenzione partecipata è il modello di gestione del rischio tracciato dal d.lgs n. 81 del 2008, argomento approfondito nel secondo capitolo della monografia, ove si evidenzia l’importanza di tale strategia collaborativa anche in relazione ai lavori atipici e all’emergenza Covid. Sebbene la valutazione del rischio costituisca un obbligo indelegabile del datore di lavoro, tale attività può essere correttamente realizzata solo attraverso un confronto con le diverse componenti della struttura organizzativa, rappresentando, come evidenzia l’Autrice, il momento in cui si salda il piano dei valori costituzionali e quello dell’organizzazione sulla base di un concetto di prevenzione primaria.

Il capitolo conclusivo, attraverso l’analisi di noti casi giurisprudenziali, rileva come la prevenzione costituisca l’unica modalità per tutelare efficacemente e concretamente i diritti e svolga una funzione servente sia rispetto alla salute che rispetto all’ambiente. A questa conclusione la giuslavorista ferrarese giunge in particolare analizzando la complessa vicenda Ilva di Taranto, ove emerge come l’osservanza delle regole sulla sicurezza, organizzazione e prevenzione costituiscano rimedi anticipatori in grado di prevenire le ulteriori violazioni e conseguenze dannose che potrebbero derivare dalla prosecuzione dell’attività produttiva, come afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 2018. È condivisibile pertanto la conclusione dell’Autrice, la quale afferma che “la prevenzione ha un’attitudine unificante: attraverso di essa è possibile preservare il valore della dignità”. La prevenzione, come delineata nel d.lgs. 81 del 2008, infatti, si proietta in una dimensione più ampia, che valica i confini dell’ambiente di lavoro ponendosi come strumento di salvaguardia della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

In questo contesto preventivo il riferimento all'elemento organizzativo diviene imprescindibile, come è del resto sancito dall'art. 30, laddove però l'agire organizzativo assuma realmente una visione di insieme comprensiva di tutti i possibili effetti collaterali dell'attività svolta. Solo in questa dimensione organizzativa è, tra l'altro, possibile distinguere e differenziare competenze e responsabilità tra attori economici, decisori politici e controllori pubblici: in una situazione di rischio da ignoto, come nel caso del Covid 19, al datore di lavoro, in virtù del richiamo dell'art. 2087 c.c., è chiesto di adeguarsi a tutta la disciplina eteronormata, in modo da massimizzare la tutela e minimizzare il rischio, ma ciò non implica una espansione a dismisura del dovere di sicurezza tale da imporre cautele ulteriori ~~di~~ rispetto a quelle espressamente individuate dall'ordinamento. Proprio in questi contesti di incertezza scientifica il momento organizzativo, là dove effettivamente improntato ad un modello di prevenzione partecipata effettiva, tramite organismi paritetici, potrebbe costituire una valida soluzione per individuare uno schema preventivo valido tanto per la sicurezza del lavoro, che per la protezione dell'ambiente, così anche da perimetrare con certezza i confini degli obblighi prevenzionistici.

Il libro, nella sua prospettiva giuslavoristica ma multidisciplinare, offre al penalista un sollecitante punto di vista "extrasistemico", che arricchisce e conferma la correttezza delle conclusioni cui la dottrina è giunta in tema di responsabilità penale del datore di lavoro, principio di precauzione e ruolo dei modelli organizzativi nelle strategie preventive.